Normativa

La vendita dei beni mobili pignorati dall'Agente della riscossione avviene ai pubblici incanti (col massimo di tre) che sono tenuti e verbalizzati dall'ufficiale della riscossione, senza alcun intervento del Giudice dell'esecuzione. Il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore attribuito ai beni nel verbale di pignoramento, fatto salvo il valore risultante da listino di borsa o mercato.

Condizioni di vendita

Nel giorno del primo incanto la vendita e la consegna dei beni si fanno al miglior offerente sul valore di stima e dietro pagamento del prezzo offerto e delle spese di registrazione del verbale di vendita.

I concorrenti non sono tenuti né a presentare cauzione, né a costituire un preventivo deposito.

Se nel giorno fissato per il primo incanto non avviene la vendita, si tiene entro dieci giorni un secondo incanto partendo da un prezzo base pari alla metà di quello stabilito per il primo incanto.

Ove i beni non siano venduti nemmeno al secondo incanto, si tiene entro tre mesi un terzo incanto ad offerta libera.

Quando si procede alla vendita di oggetti preziosi il prezzo base, che deve sempre essere stabilito da uno stimatore, rimane invariato per tutti gli incanti.

Luogo dove vengono tenuti gli incanti

Di norma gli incanti vengono tenuti presso le imprese o altri soggetti esecutati, oppure presso le depositerie autorizzate.

Come partecipare agli incanti

La partecipazione agli incanti non comporta la presentazione di alcuna domanda preventiva. Chi intende concorrere deve recarsi nel luogo stabilito per la vendita entro l'ora fissata per l'incanto, munito di un documento di identificazione e dei mezzi di pagamento.